

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
CIRCOLO FAMILIARE DANTE
SOMARUGA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CARNAGO VA VIA V. VENETO 3

Numero REA: VA - 5814

Codice fiscale: 00195500129

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-09-2003 - Statuto completo	2
--	---

E' dattiloscritto, ai sensi di legge, da persona di mia fiducia, sotto mia cura e direzione, per sette facciate meno linee sette di due fogli e viene sottoscritto dal comparente e da me notaio.

BERTACCO PAOLINO

ANDREA BORTOLUZZI Notaio (L.S.)

ALLEGATO =A= al N.82134/7356 di repertorio dott. Andrea Bortoluzzi

STATUTO

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART.1 E' costituita, con sede in Carnago, una cooperativa sociale denominata:

"COOPERATIVA SOCIALE CIRCOLO FAMILIARE DANTE SOMARUGA"

La cooperativa è retta dai principi della mutualità senza fini di lucro o interessi particolari ed è disciplinata dalle vigenti norme di legge e dal presente statuto.

Essa ha lo scopo di perseguire, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381, l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi rientranti nella previsione di cui all'art.1, primo comma - lett. a), della stessa. La cooperativa, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il contesto sociale che ad essa fa riferimento, anche in qualità di soci fruitori, realizza le attività costituenti l'oggetto sociale in funzione e nel rispetto degli obiettivi della legge 8 novembre 1991, n.381 e del presente statuto.

Su delibera del consiglio di amministrazione essa potrà aderire e partecipare a Consorzi od altri organismi economici e cooperativistici la cui attività risulti utile al conseguimento degli scopi sociali.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Quindi la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici provinciali e regionali nella cui circoscrizione ha la propria sede sociale.

ART.2 La cooperativa, oltre alla sua sede legale, potrà istituire sedi secondarie, su tutto il territorio nazionale e, quando le condizioni lo consentano, (istituire delle sezioni soci?), disciplinate da apposito regolamento, da approvarsi da parte dell'assemblea generale dei soci.

ART.3 La società avrà durata fino al 31 dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

ART. 4 Oggetto sociale della cooperativa è la gestione di attività socio-educative a favore dei propri soci e di utenti diversi, con particolare riferimento a categorie quali i giovani, gli anziani, i disabili gli extracomunitari, coloro che sono portatori di problemi socio-relazionali, di handicap o, comunque, persone socialmente svantaggiate, ecc.

Per il conseguimento degli scopi sociali la cooperativa può:

1. Organizzare e gestire, sia direttamente sia in collaborazione con altri organismi, centri di aggregazione con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione, biblioteche, sale di lettura, sale da ballo, impianti sportivi in genere e promuovere iniziative socio-culturali, ludiche, educative, turistiche, ricreative, sportive, ecc., tendenti a favorire l'utilizzo, qualitativamente e socialmente efficace del tempo libero da parte dei propri soci, delle loro famiglie e della comunità in genere, organizzare mostre fotografiche, convegni, guida ai musei ed ai luoghi di interesse archeologico, paesaggistico e naturalistico.
2. Acquistare o costruire e gestire immobili ad uso diverso da abitazione destinati ad accogliere le attività, le iniziative, i soggetti di cui ai punti precedenti e gli organismi che possono essere soci della cooperativa,
3. Promuovere e gestire corsi di formazione professionale, sociale e culturale, linguistici per extracomunitari e non, ecc... anche in collegamento con enti pubblici e privati, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci, operatori e terzi nelle materie oggetto della cooperativa, nonché concorrere alla formazione cooperativa anche con contributi pubblici, della U.E., privati, lasciti e donazioni.
4. Realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione su tematiche e/o aspetti concernenti le aree di intervento della cooperativa

sopra enunciate, anche mediante pubblicazioni (articoli, quaderni, libri, ecc.) e strumenti multimediali

ART.5 La cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà compiere tutte le operazioni contrattuali di qualsiasi natura necessarie ed utili al conseguimento dei suoi scopi sociali e comunque sia direttamente sia indirettamente attinenti ai medesimi, pertanto, la cooperativa potrà, a titolo esemplificativo: aderire ad altri organismi economici, anche con scopi consorziali e fideiussori, diretti a sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito, a fornire servizi nel campo della gestione amministrativa, commerciale, organizzativa e nella ristrutturazione di esercizi commerciali; consorziarsi ad altre analoghe cooperative per la disciplina ed il coordinamento di attività comuni; partecipare ad altre società ed imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, al solo fine di meglio conseguire l'oggetto sociale ed escluso il collocamento delle partecipazioni; partecipare alla temporanea gestione di altre cooperative; cedere, occorrendo ed in via temporanea, la gestione parziale o totale della propria attività commerciale; partecipare, anche con oblazioni, a tutte quelle iniziative idonee a diffondere e rafforzare i principi della mutualità e della solidarietà.

SOCI

ART.6 Il numero dei soci è illimitato e non potrà mai essere inferiore al limite minimo di legge.

Possono essere soci:

- a) le persone maggiorenni, senza distinzione, a qualsiasi arte o professione appartengano, con esclusione tassativa di coloro che esercitano la professione di mediatori o intermediari, di rappresentanti, di agenti o commissionari, di grossisti nel commercio di prodotti trattati dalla cooperativa; di coloro che conducano industrie per la fabbricazione di tali prodotti e di coloro che siano titolari o gestori di esercizi commerciali della stessa natura di quelli della cooperativa;
- b) altre cooperative, società di mutuo soccorso, associazioni, circoli culturali aziendali e territoriali, enti di assistenza, fondazioni, enti morali, società ed altre persone giuridiche.
- c) Il Consiglio di Amministrazione, qualora ne rilevi la necessità potrà ricorrere al normale credito da banche e/o accettare prestiti da privati, che non sono soci della cooperativa impegnandosi al rientro nel termine del suo mandato.

ART.7 Le persone fisiche che intendono diventare socie devono presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, con le seguenti indicazioni:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
- b) l'effettiva attività esercitata;
- c) l'ammontare della quota di capitale sociale che intendono sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
- e) Una dichiarazione dalla quale risulti chiaramente che il richiedente non si trova nelle situazioni di cui alle lettere d), e), f) del successivo articolo 12.

Gli organismi di cui alla lettera b) del precedente articolo, che intendono diventare soci, devono presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante, contenente, oltre alle indicazioni di cui alle lettere c) e d), anche quelle della rispettiva denominazione e sede sociale, corredata da estratto della deliberazione del rispettivo organo sociale competente, dalla quale risulti la decisione di richiedere l'ammissione, l'accettazione del presente statuto e l'indicazione dell'ammontare della quota che si intende sottoscrivere.

L'ammissione del nuovo socio diverrà operativa e sarà annotata nel libro dei soci, solo dopo che da parte dello stesso sia stato effettuato il versamento di cui al presente statuto (versamento della quota di capitale sottoscritta e versamento della tassa di ammissione).

Trascorso un mese dalla data di comunicazione dell'ammissione, senza che detti versamenti siano stati effettuati, la delibera diverrà inefficace.

ART.8 I soci dovranno sottoscrivere una quota di capitale sociale non inferiore a quella minima e non superiore a quella massima stabilite dallo statuto e dalla legge.

Essi sono obbligati:

- a) al versamento della quota inizialmente sottoscritta e delle successive eventuali sottoscrizioni di aumento, entro i termini e nei modi previsti dal presente statuto;
- b) al versamento di una tassa di ammissione che è fissata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.2525/3 del Codice Civile;
- c) all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organismi sociali.

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE.

ART.9 La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, e causa di morte o scioglimento dell'ente, società, persona giuridica.

ART.10 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi, di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione ha il dovere di verificare se ricorrono motivi che, a norma della legge, e del presente statuto, legittimino il recesso.

ART.11 Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, pronuncia la decadenza, nei confronti dei soci interdetti, inabilitati o falliti.

Lo scioglimento del rapporto sociale tra la società e il socio, nei cui confronti il Consiglio abbia pronunciato la decadenza, decorre dall'annotazione nel libro dei soci.

ART.12 Il Consiglio di Amministrazione delibera l'esclusione del socio:

- a) che commetta gravi inadempienze alle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale;
- b) che senza giustificato motivo non partecipi per più di tre anni di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- c) che senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota o delle azioni sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, purché l'inadempimento sia grave;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività di concorrenza con gli interessi sociali;
- f) che sia condannato con sentenza penale definitiva
- g) che in qualunque modo danneggi gravemente la cooperativa.

L'esclusione del socio decorre dall'annotazione nel libro dei soci.

ART.13 Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono esser motivate e comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o, in difetto, mediante raccomandata a mano, con relativa ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della cooperativa.

ART.14 I soci receduti, decaduti od esclusi, hanno diritto al solo rimborso delle quote di capitale socialmente effettivamente versato, a cui aggiungere esclusivamente gli eventuali importi di competenza del socio in base alla legge od allo statuto, la cui liquidazione accadrà sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, tra la società e il socio, diventa operativo.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio. In ogni caso il Consiglio di Amministrazione potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i suoi soci, rinviare il rimborso fino a due anni dall'approvazione del suddetto bilancio.

Ad ogni modo il rimborso sarà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

ART.15 In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo allo scadere dei sei mesi successivi all'ap-

provazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

ART.16 I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto, dovranno richiedere rimborso entro l'anno della scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti articoli.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e nomineranno un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto o quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

PATRIMONIO SOCIALE

ART.17 Il patrimonio sociale della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da:
un numero illimitato di quote, detenute dai soci cooperatori, ciascuna di valore nominale non inferiore a lire 50.000 (cinquantamila) e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti,
- b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione;
- c) da eventuali riserve straordinarie formate dalle tasse di ammissione, dai versamenti a titolo di sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti;
- d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti;
- e) da qualsiasi liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio. Le riserve non possono essere ripartite fra i soci durante la vita sociale.

ART.18 Il capitale sociale sottoscritto in denaro dovrà essere versato in unica soluzione all'atto della sottoscrizione o nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni previste in materia dal Codice Civile.

ART.19 Le quote detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative e Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

ART.20 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, con il conto dei profitti e delle perdite, da compilarsi tutti con criterio di oculata prudenza ed applicando le norme legali e tributarie, nonché redigendo la relazione al bilancio, nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme dovute ai soci che hanno un rapporto di lavoro con la cooperativa.

Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulle coperture delle perdite. Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al Fondo di Riserva Ordinaria, mai divisibile fra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società, che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini per gli effetti di cui all'art. 12 della Legge 16 dicembre 1977 n.904;
- b) il 3% (tre per cento) e comunque per l'importo maggiore o minore stabilito da norme inderogabili, alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costitui-

to dalla associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, cui la cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro;

- c) nella misura in cui sarà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici di cui al terzo comma dell'art.2536 del codice civile;
- d) nella misura che sarà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.
- e) L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, in alternativa alle disposizioni dei precedenti che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato dalla lettera b), sia devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a).

REQUISITI MUTUALISTICI

ART.21 E' vietata la distribuzione ai soci dei residui attivi di bilancio.

ART.22 Il patrimonio sociale, ad eccezione del capitale sociale effettivamente versato e rimborsabile nei modi e nei termini stabiliti dal presente statuto, non è mai ripartibile tra i soci.

Nel caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale sarà devoluto come indicato al successivo articolo 35.

ART.23 Le clausole mutualistiche di cui ai tre articoli che precedono sono inderogabili e devono essere, di fatto, osservate.

ORGANI SOCIALI

ART.24 Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Sindaci;

ASSEMBLEA

ART. 25 Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, che può essere ubicato nella sede sociale o altrove purché in Italia, la data della prima convocazione e della seconda che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso deve essere esposto nei locali della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

Inoltre, tale avviso di convocazione deve essere effettuato anche attraverso altri mezzi di comunicazione, quali: consegna manuale, a mezzo posta, pubblicazione sugli organi di stampa o di informazione anche locale o altri periodici del movimento cooperativo

L'assemblea è validamente costituita, anche in mancanza degli adempimenti di cui sopra, quando sono presenti o rappresentati tutti i soci, e sono presenti tutti gli amministratori e i sindaci effettivi.

Il Consiglio di Amministrazione, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, potrà usare qualsiasi altra forma di pubblicità finalizzata a diffondere meglio, fra i soci, l'avviso di convocazione delle assemblee.

ART.26 L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e, se lo ritiene utile, anche il bilancio preventivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) determina eventualmente la misura delle medaglie di presenza da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei sindaci;
- d) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
- e) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

g) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sulla adozione di procedure di programma pluriennale finalizzati allo sviluppo ed all'ammmodernamento aziendale;

h) delibera su tutti gli altri oggetti, attinenti alla gestione sociale, attribuiti alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno, entro i primi quattro mesi, o, eccezionalmente, entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, ed, eventualmente, entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'assemblea si riunisce, inoltre, tutte la volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o che il Collegio Sindacale o non meno di 1/5 dei soci ne facciano richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da discutere.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Le delibere sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e dello scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, avvengono, a norma di legge, mediante assemblea straordinaria.

Gli amministratori devono illustrare la proposta di competenza e il bilancio ai soci che ne facciano richiesta, in modo semplice, durante i dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che li deve discutere.

ART.27 L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, In prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci, intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

L'assemblea, riunita in seconda convocazione, delibera liberamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento e la liquidazione della società per cui occorrerà la presenza diretta o delegata di un quarto dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

ART.28 Le votazioni avverranno per alzata di mano.

ART.29 I soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi hanno diritto al voto nelle assemblee.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

Il socio può farsi rappresentare, nell'assemblea, da un altro socio mediante delega scritta.

Non può essere delegato il socio che è amministratore, sindaco, o dipendente.

Il socio delegato deve avere diritto al voto e non può rappresentare più di due soci.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

ART.30 L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, elegge un socio a presiedere la seduta

L'assemblea nomina un segretario e, se occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono essere verbalizzate e sottoscritte dal Segretario e dal Presidente dell'assemblea.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal notaio.

La Lega Nazionale delle Cooperative, la sua Associazione Nazionale di categoria e le organizzazioni cooperative provinciali cui la cooperativa aderisce, potranno partecipare con i propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.31 Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 membri a un massimo di 9.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni; l'assemblea all'atto della nomina tuttavia potrà stabilire la durata di uno o due anni.

I membri del Consiglio di amministrazione sono rieleggibili.

I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori, l'assemblea determina le medaglie di presenza dovute per la loro attività collegiale.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, stabilisce il compenso dovuto a coloro, tra i propri membri, che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il Consiglio elegge, nel proprio seno, il Presidente ed il Vice Presidente; e può delegare, registrandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un comitato esecutivo.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione almeno una volta ogni quattro mesi e tutte le volte che lo richiedano almeno due Consiglieri.

La convocazione deve essere spedita almeno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, recapitata a mano o con telegramma in modo che i consiglieri e i Sindaci effettivi siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide se è presente la maggioranza degli amministratori in carica.

Le riunioni in cui sono presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i sindaci effettivi sono valide anche se non convocate.

La proposta che non supera la metà dei voti è respinta.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società pertanto, a titolo esemplificativo, gli spettano i seguenti incarichi:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
 - b) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente quelli preventivi;
 - c) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
 - d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere qualsiasi operazione compreso il leasing presso istituti di credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti bancari e cartolari in genere;
 - e) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
 - f) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
 - g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma restando l'attività attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il Direttore Stabilendone le funzioni e la retribuzione;
 - h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
 - i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza, e l'esclusione dei soci;
 - l) designare gli amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;
 - m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione di legge, o del presente statuto, siano riservati alla assemblea generale;
 - n) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti previsti dal presente statuto, nonché in merito alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
 - o) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società.
- In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 del Codice Civile.

PRESIDENTE

ART.32 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale e il potere di firma.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.

Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente o ad un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Il presidente è considerato il datore di lavoro in relazione agli adempimenti di cui alla legge 626/94

COLLEGIO SINDACALE

ART.33 Il Collegio Sindacale, ricorrendone l'obbligo, sarà composto da tre sindaci e due supplenti, nominati e funzionanti a' sensi di legge.

Il loro compenso sarà quello determinato dalle Tariffe Professionali.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART.34 L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, a cui aggiungere esclusivamente gli eventuali importi che competono loro ai sensi dell'art.20 dello statuto, In caso di cessazione della cooperativa potrà essere devoluto alla Comunità di Carnago affidandolo alla gestione della Amministrazione Comunale che dovrà utilizzarlo per fini sociali oppure destinarlo alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dall'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'art.5 del D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577, cui la cooperativa aderisce; in difetto di adesione, tale versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.35 il Consiglio di Amministrazione, per meglio disciplinare il funzionamento interno, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli, successivamente, all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART.36 Tutte le controversie e le contestazioni di qualsiasi genere, escluse quelle che sono inderogabilmente dalla legge riservate all'Autorità Giudiziarla, le quali avessero a sorgere fra i soci, fra i soci e la società o gli amministratori o i liquidatori, in dipendenza dell'interpretazione ed esecuzione del contratto societario o del presente statuto, nonché quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, sia durante la vita che durante la liquidazione della società, saranno inappellabilmente decise "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, sentite le parti, da tre arbitri amichevoli compositori nominati dal Presidente della Camera di Commercio di Varese entro il termine di 60 giorni, dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del collegio arbitrale.

ART.37 Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile e delle Leggi speciali sulla cooperazione.

BERTACCO PAOLINO

ANDREA BORTOLUZZI Notaio (L.S.)

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 20 COMMI 2 E 3 DPR 445/2000 CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.